

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore,
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente,
avv. Anna Fabbro, componente,

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 17.11.2025, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-11/2025-2026: RECLAMO della ASD SANGIORGINA (Campionato U17 Regionali, gara ASD Sanvitese – ASD Sangiorgina del 02.11.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 39 del 06.11.2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 39 dd 06.11.2025 il G.S.T. irrogava al calciatore Gianluca DI FEOLA la squalifica per tre gare effettive.

Avverso tale decisione la ASD SANGIORGINA formalizzava in data 08.11.2025 a mezzo PEC un preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti, che veniva riscontrata dalla Segreteria in data 10.11.2025.

Non veniva successivamente formalizzato il reclamo entro il termine di giorni cinque dal ricevimento degli atti (rif. art. 76, co. 5 CGS).

Un tanto premesso, visto l'art. 76, co. 3 CGS, secondo cui *"in caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare"*, deve dichiararsi il non luogo a procedere, con definitivo incameramento del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- dichiara improcedibile il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo, ai sensi dell'art. 48, co. 5 CGS.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.